

COMPLEMENTO DEL PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

Articolo 1

In base all'articolo 3 del protocollo e per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 sono concesse nuove possibilità di pesca alle navi adibite alla pesca di cefalopodi: 5 250 tsl al mese in media annua, con un margine di variazione del 5 % in più o in meno e per un numero massimo di 18 navi. In caso di superamento, entro il limite del 5 %, gli armatori pagano il canone previsto per le tsl supplementari.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria globale per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 7 259 000 ECU.
2. La destinazione di tale somma è di competenza esclusiva della Mauritania.
3. I fondi della contropartita saranno versati su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro destinatario designato dalla Mauritania.

Articolo 3

Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 350 000 ECU, per il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche sulla zona di pesca della Mauritania. Tale somma è messa a disposizione della Mauritania e gli importi corrispondenti sono versati sui conti indicati dalle autorità della Mauritania (CNROP a Nouadhibou).

La Comunità si riserva la possibilità di chiedere all'altra parte qualunque informazione utile a fini scientifici.

Articolo 4

1. Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 150 000 ECU, per il periodo di cui all'articolo 1, alla formazione teorica e pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. In tale ambito la Comunità agevola l'accesso dei cittadini della Mauritania agli istituti degli Stati membri.

2. Una parte della somma di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca.

Articolo 5

Qualora la Comunità europea non provveda ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2, la Mauritania si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente complemento del protocollo.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania è completato dall'allegato del presente complemento del protocollo.

Articolo 7

Il presente complemento del protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1995.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEI CEFALOPODI NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 1995 AL 31 LUGLIO 1996, COMPLEMENTARI ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO IN VIGORE**1. Ispezione dei pescherecci**

Per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 i pescherecci interessati saranno oggetto di un'unica ispezione a terra.

2. Sostituzione del peschereccio

Ogni peschereccio può essere sostituito da un altro peschereccio avente una capacità espressa in tsl pari o inferiore, alle seguenti condizioni:

- a) almeno tre mesi dopo il rilascio della licenza;
- b) durante un trimestre determinato, per causa di forza maggiore.

3. Canone e durata della licenza

- a) Le licenze sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 8,5 mesi. Le licenze trimestrali sono rinnovabili.
- b) Il canone a carico degli armatori è fissato a 348 ECU per tsl e per anno. Esso è proporzionale alla durata della licenza.

4. Imbarco di marinai mauritani

Ogni peschereccio imbarca marinai mauritani in misura pari al 35 % dei marinai semplici adibiti alla guida o alle operazioni di pesca, di cui il 25 % deve essere obbligatoriamente a bordo. Per il 10 % eventualmente non imbarcato l'armatore versa alle autorità mauritane, contemporaneamente al canone, un'indennità compensativa di 200 ECU al mese per marinaio. La somma così raccolta è destinata alla formazione di marinai/pescatori mauritani.

5. Osservatori a bordo

Ogni peschereccio imbarca al massimo un osservatore, entro il limite del 25 % di marinai mauritani.

6. Zona di pesca

La zona di pesca accessibile alle navi della Comunità è identica a quella prevista dalla normativa nazionale per le navi mauritane.

7. Dimensioni autorizzate delle maglie

La dimensione minima delle maglie è fissata a 70 mm.

8. Disposizioni particolari

- a) Gli armatori comunitari sono proprietari della totalità delle catture e decidono liberamente della loro vendita e del loro sbarco nel porto di loro scelta. Tuttavia la Comunità e la Mauritania incoraggeranno i loro rispettivi operatori interessati a stabilire una concertazione permanente, al fine di evitare forme di concorrenza atte a destabilizzare il mercato.
- b) Le navi della Comunità sono tenute a rispettare la regolamentazione mauritana in vigore sulla protezione del novellame. Tuttavia, in caso di cattura di novellame, l'armatore sarà passibile di un'ammenda pari almeno al valore del novellame catturato e commercializzato. Le navi adibite alla pesca dei cefalopodi possono catturare e detenere a bordo pesci e crostacei.
- c) Le autorità competenti della Comunità comunicano per iscritto alle autorità mauritane, caso per caso, le missioni di ispezione che esse hanno deciso di effettuare in un porto comunitario, con un preavviso di 10 giorni. Le autorità mauritane notificano, con un preavviso di 5 giorni, la loro intenzione di inviare un osservatore. La missione dell'osservatore non dovrebbe avere una durata superiore a 15 giorni.

In tale ambito la Comunità prenderà le disposizioni necessarie per comunicare alle autorità mauritane la situazione in tempo reale degli sbarchi effettuati dalle navi che operano nelle acque mauritane.

- d) Gli armatori comunitari possono scegliere liberamente gli agenti marittimi per le loro navi, fermo restando che devono essere di nazionalità mauritana.
- e) L'Unione europea e la Mauritania, desiderose di assicurare la preservazione delle risorse, cercheranno di cooperare per rafforzare il sistema di sorveglianza della ZEE mauritana.